



13 giugno 2013

DV715\_0613>Weisungen>Weiterbildung\_Lehrpersonen.docx / n. 715

## DECISIONE DIPARTIMENTALE

### Emanazione delle istruzioni relative al perfezionamento professionale degli insegnanti

#### 1. Osservazioni generali

Il 21 marzo 2012 il Gran Consiglio ha emanato la legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica; CSC 421.000), che entrerà in vigore il 1° agosto 2013, fatta eccezione per l'art. 24 cpv. 1. Nell'art. 98 lett. i della legge scolastica, il Gran Consiglio dichiara il Dipartimento competente per l'emanazione di istruzioni relative al perfezionamento professionale degli insegnanti.

Conformemente all'art. 59 cpv. 2 lett. e – f della legge scolastica, tra i doveri di un insegnante rientra il perfezionamento professionale. Il perfezionamento professionale minimo annuale per insegnanti e direttori è stabilito nell'art. 63 della legge scolastica. Le presenti istruzioni concretizzano l'entità di questo obbligo di perfezionamento, i tipi di perfezionamento professionale con i quali l'obbligo può essere soddisfatto e le direttive sui contributi cantonali per il perfezionamento professionale degli insegnanti.

#### 2. Osservazioni relative alle singole disposizioni

##### Art. 1

Cpv. 1: se la legge scolastica formula delle direttive che valgono solo per gli insegnanti della scuola popolare *pubblica*, ciò viene esplicitamente menzionato (ad esempio nell'art. 56 cpv. 2). Visto che la legge non limita l'obbligo di perfezionamento professionale agli insegnanti della scuola popolare pubblica, questo vale anche per insegnanti di scuole private nelle quali può essere adempito l'obbligo scolastico.

Cpv. 2: conformemente all'art. 70 della legge scolastica, il Cantone e gli enti scolastici non sono tenuti ad assumere i costi di scuole private. Per questo motivo, le norme relative ai contributi cantonali e alle garanzie d'assunzione delle spese di perfezionamenti professionali valgono solo per gli insegnanti e i direttori della scuola popolare pubblica.

## *Art. 2*

Il cpv. 1 ripete la direttiva dell'art. 63 della legge scolastica riguardo al numero minimo di dieci mezze giornate di corso di perfezionamento professionale da frequentare ogni anno.

Il cpv. 2 precisa le modalità secondo le quali l'entità dell'obbligo di perfezionamento professionale si riduce in caso di impiego a tempo parziale. Ad esempio, un insegnante che lavora al 90 per cento deve seguire solo nove anziché dieci mezze giornate di corso.

## *Art. 4*

Cpv. 3: il Cantone partecipa ai costi per supplenti effettivamente impiegati durante i perfezionamenti professionali obbligatori. Conformemente all'art. 69 cpv. 5 dell'ordinanza scolastica, il Dipartimento stabilisce la durata delle supplenze computabili per i contributi cantonali.

## *Art. 5*

Cpv. 1: in passato, la scelta degli enti scolastici per quanto riguarda il perfezionamento professionale interno alla sede era limitata a un'offerta dell'Alta scuola pedagogica dei Grigioni (ASP GR) definita dal Cantone. Quale novità, gli enti scolastici sono ora liberi nella scelta dell'offerente e del tema.

Cpv. 2: il perfezionamento professionale interno alla sede si è rivelato uno strumento importante per il perfezionamento professionale mirato degli insegnanti grigionesi. Per questo motivo, viene ora introdotto l'obbligo per ogni ente scolastico di svolgere un perfezionamento professionale interno alla sede almeno una volta ogni tre anni. In questo modo, il perfezionamento professionale interno alla sede viene elevato allo statuto di perfezionamento professionale obbligatorio. Conformemente all'art. 84 della legge scolastica, il Cantone versa contributi ai costi computabili del perfezionamento professionale obbligatorio.

Cpv. 3: conformemente all'art. 11 delle presenti istruzioni, il Cantone versa un contributo forfetario al perfezionamento professionale interno alla sede solo a partire da dodici partecipanti. Affinché anche gli enti scolastici piccoli possano beneficiare dei contributi cantonali e per favorire la collaborazione regionale tra diverse scuole, viene consentita una cooperazione con altri enti scolastici.

Cpv. 4: il perfezionamento professionale interno alla sede ha come obiettivo il perfezionamento e lo sviluppo comuni di tutto il team di una sede scolastica o di una scuola. Un perfezionamento professionale vale quindi quale perfezionamento professionale interno alla sede solo se l'ente scolastico lo dichiara obbligatorio per tutti gli insegnanti. In caso contrario, il perfezionamento professionale è considerato facoltativo conformemente all'art. 7 delle presenti istruzioni e non viene sostenuto finanziariamente dal Cantone.

Cpv. 5: poiché il perfezionamento professionale interno alla sede non può durare più di due giorni, conformemente all'art. 61 della legge scolastica non deve essere garantita una supplenza. Gli enti scolastici sono naturalmente liberi di prevedere comunque dei supplenti. In questi casi non vi è una partecipazione del Cantone ai costi delle supplenze. Gli orari fissi per gli allievi della scuola dell'infanzia e della scuola elementare devono essere garantiti, se i titolari dell'autorità parentale lo richiedono espressamente in forma scritta.

#### *Art. 6*

Cpv. 1: con il perfezionamento professionale cantonale "introduzione alla professione", l'ASP GR ha elaborato un'offerta di perfezionamento specifica per neo professionisti, per chi torna a esercitare e per insegnanti privi di una formazione specifica per il grado. Queste persone vanno poste in condizione, in modo rapido e mirato, di far fronte alle sfide del (nuovo) inizio.

Cpv. 2: le manifestazioni iniziali regionali sono obbligatorie per tutti gli insegnanti che fanno parte del gruppo di destinatari. I successivi moduli di perfezionamento professionale si conformano alle esigenze individuali dei singoli insegnanti e sono facoltativi.

#### *Art. 10*

Per completezza, vengono qui ripetute le principali disposizioni relative ai contributi cantonali per il perfezionamento professionale obbligatorio e per il congedo di perfezionamento conformemente all'art. 69 dell'ordinanza scolastica. Naturalmente, per il perfezionamento professionale obbligatorio e per il congedo di perfezionamento valgono anche le disposizioni conformemente agli art. 69 e 70 dell'ordinanza scolastica.

*Art. 11*

Cpv. 1: in passato, il Cantone procedeva al conteggio dei costi per i corsi di perfezionamento professionale interno alla sede direttamente con l'ASP GR. Poiché gli enti scolastici sono ora liberi di scegliere le offerte di perfezionamento professionale, il Cantone versa agli enti scolastici i contributi per i costi dei corsi. I contributi del Cantone hanno un limite massimo. I contributi massimi vengono graduati secondo il numero di insegnanti che partecipano. Se i costi effettivi del corso sono inferiori ai contributi massimi, il Cantone paga soltanto i costi effettivi.

*Art. 12*


I costi dei corsi per il perfezionamento professionale di introduzione alla professione vengono conteggiati direttamente tra l'Ufficio per la scuola popolare e lo sport e l'ASP GR.

In virtù dell'art. 98 lett. i della legge scolastica

**il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente decide:**

1. Vengono emanate le istruzioni relative al perfezionamento professionale degli insegnanti. Dopo l'emanazione della presente decisione, queste istruzioni potranno anche essere scaricate dal sito web dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport.
2. Comunicazione a: autorità e direzioni scolastiche delle scuole popolari del Cantone dei Grigioni; associazione Insegnanti Grigioni, signor Fabio Cantoni, presidente, Erikaweg 6, 7000 Coira; Associazione delle autorità scolastiche dei Grigioni, signora Gabriela Aschwanden, presidente, Via Calanda 23, 7013 Domat/Ems; Associazione dei direttori scolastici dei Grigioni, signor Eugen Huber, presidente, Mülistrasse 12, 7076 Parpan; istituti di scuola speciale; scuole private; Alta scuola pedagogica dei Grigioni, Scalärastrasse 17, 7000 Coira, Controllo cantonale delle finanze; Ufficio della formazione professionale; Ufficio della formazione medio-superiore; Finanze & controlling DECA; Ufficio per la scuola popolare e lo sport; Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente.

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE,  
CULTURA E PROTEZIONE  
DELL'AMBIENTE DEI GRIGIONI



Martin Jäger, Consigliere di Stato



## Istruzioni relative al perfezionamento professionale degli insegnanti

emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente il  
13 giugno 2013

visto l'art. 98 lett. i della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012  
(legge scolastica)

---

### Art. 1

<sup>1</sup> Le direttive relative al tipo e all'entità del perfezionamento professionale valgono per tutti gli insegnanti e i direttori delle scuole popolari pubbliche e delle scuole private nelle quali può essere adempito l'obbligo scolastico.

Campo d'applicazione

<sup>2</sup> Le norme relative ai contributi cantonali e alle garanzie d'assunzione delle spese valgono solo per gli insegnanti e i direttori della scuola popolare pubblica.

### Art. 2

<sup>1</sup> Gli enti scolastici definiscono per i loro insegnanti e per i direttori l'entità minima del perfezionamento professionale da seguire ogni anno. Per insegnanti assunti a tempo pieno, questo obbligo di perfezionamento professionale non può essere inferiore a dieci mezzeggiate di corso.

Obbligo di  
perfezionamento

<sup>2</sup> Per insegnanti e direttori che lavorano a tempo parziale, l'entità dell'obbligo di perfezionamento professionale si riduce in rapporto al grado di occupazione.

<sup>3</sup> L'ente scolastico può esentare del tutto o in parte un insegnante o un direttore dall'obbligo di perfezionamento professionale per i seguenti motivi:

- a) malattia, infortunio, gravidanza;
- b) supplenze di durata inferiore a un anno;
- c) frequenza di una formazione pedagogica complementare parallela alla professione;
- d) ultimi due anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.

### Art. 3

L'obbligo di perfezionamento può essere soddisfatto con i seguenti tipi di perfezionamento professionale:

Tipi di perfezionamento

- a) perfezionamento professionale obbligatorio;
- b) perfezionamento professionale interno alla sede;
- c) perfezionamento professionale di introduzione alla professione;
- d) perfezionamento professionale facoltativo;
- e) congedo di perfezionamento;
- f) formazione per insegnanti di riferimento.

**Art. 4**

<sup>1</sup> L'Ufficio per la scuola popolare e lo sport (Ufficio) può organizzare corsi di perfezionamento professionale e seminari e dichiararne obbligatoria la partecipazione. Può anche dichiarare obbligatoria la partecipazione a corsi e seminari proposti da organizzazioni professionali.

Perfezionamento  
obbligatorio

<sup>2</sup> Di norma, i perfezionamenti professionali obbligatori si svolgono almeno per metà fuori dall'orario scolastico.

<sup>3</sup> Se a causa di un perfezionamento professionale obbligatorio si ricorre a un supplente per l'insegnamento, il Cantone partecipa ai costi conformemente all'articolo 10.

**Art. 5**

<sup>1</sup> Il perfezionamento professionale interno alla sede serve a tutto il team di una sede scolastica o di una scuola per raggiungere un obiettivo di perfezionamento comune. Un perfezionamento professionale interno alla sede dura almeno una giornata e al massimo due giornate.

Perfezionamento pro-  
fessionale interno alla  
sede

<sup>2</sup> Un perfezionamento professionale interno alla sede va svolto obbligatoriamente almeno una volta ogni tre anni.

<sup>3</sup> Gli enti scolastici possono svolgere i perfezionamenti professionali interni alla sede anche in collaborazione con altri enti scolastici.

<sup>4</sup> L'ente scolastico dichiara obbligatoria la partecipazione al perfezionamento professionale interno alla sede.

<sup>5</sup> Il perfezionamento professionale interno alla sede può svolgersi per metà durante l'orario scolastico. Non deve essere garantita una supplenza.

**Art. 6**

<sup>1</sup> Il perfezionamento professionale cantonale "introduzione alla professione" si rivolge a neo professionisti nel primo anno di servizio, a chi torna a esercitare dopo un periodo di oltre cinque anni in cui non ha più lavorato come insegnante e a insegnanti nel primo anno di servizio privi di una formazione specifica per il grado.

Perfezionamento pro-  
fessionale di introdu-  
zione alla professione

<sup>2</sup> Le manifestazioni iniziali regionali nel quadro del piano cantonale di introduzione alla professione sono obbligatorie per gli insegnanti conformemente al capoverso 1.

**Art. 7**

<sup>1</sup> L'ente scolastico può indicare corsi di perfezionamento professionale facoltativi che vengono riconosciuti per l'adempimento dell'obbligo di perfezionamento annuale.

Perfezionamento pro-  
fessionale facoltativo

<sup>2</sup> I corsi di perfezionamento facoltativi si svolgono esclusivamente nel tempo libero da lezioni. Questi corsi non vengono sostenuti finanziariamente dal Cantone.

**Art. 8**

<sup>1</sup> L'ente scolastico può concedere agli insegnanti un congedo di perfezionamento pagato.

Congedo di  
perfezionamento

<sup>2</sup> Il congedo di perfezionamento è vincolato alla condizione che, durante l'attività svolta finora, l'insegnante abbia frequentato corsi di perfezionamento professionale facoltativi per una durata complessiva pari almeno alla metà del congedo richiesto.

<sup>3</sup> L'attività scolastica non deve essere pregiudicata dal congedo.

**Art. 9**

Il Cantone partecipa ai costi della formazione per direttori scolastici con 5 000 franchi per ogni direttore che possa dimostrare di essere impiegato presso un ente scolastico quale insegnante o direttore. Il contributo cantonale viene versato direttamente all'organizzatore del corso.

Perfezionamento professionale direzione scolastica

**Art. 10**

<sup>1</sup> Il Cantone si assume i costi dei corsi del perfezionamento professionale obbligatorio e del congedo di perfezionamento e versa contributi per i costi della supplenza. Nel caso del perfezionamento professionale obbligatorio, il Cantone si assume in aggiunta i costi del materiale per il corso.

Contributi cantonali al perfezionamento professionale obbligatorio e al congedo di perfezionamento

<sup>2</sup> Le aliquote di base per il calcolo dei contributi ai costi per le supplenze corrispondono al 138 per cento dello stipendio iniziale di un insegnante della categoria corrispondente. Le aliquote di base vanno graduate secondo la capacità finanziaria del comune.

<sup>3</sup> La partecipazione del Cantone ai costi del congedo di perfezionamento è vincolata alle seguenti condizioni:

- a) l'insegnante ha esercitato per almeno dieci anni e con un volume di impiego di almeno 20 lezioni settimanali nella scuola elementare o nel grado secondario I, rispettivamente di almeno 14 ore settimanali nella scuola dell'infanzia;
- b) il Cantone partecipa per ciascun insegnante solo una volta ai costi di un congedo di perfezionamento della durata massima di tre mesi;
- c) il congedo di perfezionamento è stato previamente approvato dall'Ufficio, che ha rilasciato una garanzia di assunzione dei costi.

**Art. 11**

<sup>1</sup> Per ogni perfezionamento professionale interno alla sede, il Cantone versa agli enti scolastici, a seconda del numero di insegnanti partecipanti, al massimo i seguenti contributi ai costi del corso:

Contributi cantonali al perfezionamento professionale interno alla sede

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| a) fino a 11 partecipanti:  | nessun contributo; |
| b) da 12 a 25 partecipanti: | 2'600 franchi;     |
| c) da 26 a 50 partecipanti: | 4'500 franchi;     |
| d) da 51 partecipanti:      | 6'400 franchi;     |

<sup>2</sup> Se i costi effettivi del corso sono inferiori ai contributi massimi conformemente al capoverso 1, il Cantone versa solo contributi in misura dei costi effettivi del corso.

<sup>3</sup> Per ogni team di una sede scolastica, il Cantone versa al massimo un contributo ogni due anni scolastici.

<sup>4</sup> Il contributo cantonale viene versato unicamente se lo svolgimento del perfezionamento professionale interno alla sede è stato previamente approvato dall'Ufficio e se quest'ultimo ha rilasciato una garanzia di assunzione dei costi.

**Art. 12**

Il Cantone si assume i costi dei corsi per le offerte di perfezionamento professionale nel quadro del piano cantonale di introduzione alla professione.

Contributi cantonali al perfezionamento professionale di introduzione alla professione

**Art. 13**

Le richieste di garanzia di assunzione dei costi per perfezionamenti professionali interni alla sede e congedi di perfezionamento vanno presentate all'Ufficio, tramite il modulo corrispondente, al più tardi due mesi prima dell'inizio del perfezionamento professionale. Le richieste tardive non vengono evase.

Richieste di garanzia di assunzione dei costi per perfezionamento professionale interno alla sede e congedo di perfezionamento

**Art. 14**

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° agosto 2013.

Entrata in vigore